

N. R.G. 20183/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. **20183/2021** promossa da:

_____ con il patrocinio degli Avv.ti Gaetano DI FLURI, Giorgia FIERAMOSCA e Alessia CANNARILE ed elettivamente domiciliata in Salerno, Via Max Casaburi nr. 8, presso gli stessi difensori

Ricorrente

contro

_____ elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Torino, Via Palmieri nr. 36

Resistente

Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Silvia Vitro', a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22/02/2023

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA EX ART. 702 TER C.P.C.

Conclusioni delle parti

Parte ricorrente

“Voglia l’Ill.mo Tribunale di Torino, in accoglimento del ricorso, così decidere:

*- **ACCERTARE** che gli interessi pattuiti al momento della stipula del contratto superavano il tasso soglia del periodo e pertanto **DICHIARARE** la nullità della clausola e per l’effetto **CONDANNARE** la Banca alla restituzione di: € 8.690,19 (€ 8.834,19 costi complessivi – € 87,00 storno interessi - € 57,00 storno a titolo di abbuono e rimborsi). **In via alternativa - ACCERTARE** la sussistenza dell’Usura in quanto nel contratto è esclusa la restituzione degli oneri non goduti e detta circostanza comporta promessa usuraria e **CONDANNARE la resistente al pagamento in favore della cliente della cifra pari ad € 8.690,19** (€ 8.834,19 costi complessivi – € 87,00 storno interessi - € 57,00 storno a titolo di abbuono e rimborsi). **In via ulteriormente alternativa o subordinata - ACCERTARE** il diritto dell’attore alla restituzione di tutti gli oneri non goduti e di conseguenza **CONDANNARE** la Banca alla restituzione di: - € 207,21 a titolo di “Commissioni intermediario incaricato” (€ 2.260,50/120*11); - € 204,62 a titolo di “Polizza assicurativa” (€ 2.232,25/120*11); - € 103,27 a titolo di “Commissioni di istruttoria e gestione pratica” (€ 1.126,61/120*11); **per un totale di € 458,10** da cui sono già stati detratti € 57,00 già stornati in conto estintivo. **In ogni caso - CONDANNARE, ex art. 93 c.p.c., alle spese di causa a favore dei procuratori antistatari come da proforma allegato”.***

Parte resistente

“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis -Respingere integralmente le domande tutte di parte ricorrente per le ragioni tutte esposte in narrativa. Con vittoria di spese ed onorari, 15% T.F., IVA e CPA”.

Materia del contendere

- Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 25/10/2021, [REDACTED]
[REDACTED]

- di aver, nel mese di settembre 2009, stipulato con Intesa San Paolo S.p.a. il **contratto di finanziamento** nr. 764500102373 mediante cessione del quinto per l'importo di € 15.000,00, da rimborsare in 120 rate da € 125,00 ciascuna ed **estinto anticipatamente** a novembre 2018;

- che l'importo totale finanziato comprendeva, oltre al capitale, gli interessi, le commissioni per l'intermediario incaricato, la polizza assicurativa e le commissioni di istruttoria per un importo di € 8.834,19;

- che al momento della stipula del prestito era stato pattuito un tasso di interesse del 23,64% (comprensivo del costo assicurativo), superiore al tasso soglia di usura del 13,82% relativo alle operazioni di cessione del quinto per importi superiori a € 5.000,00 per il terzo trimestre 2009;

- che, pertanto, ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c. le relative clausole contrattuali erano nulle per l'**usurarietà** del tasso di interesse pattuito nel contratto, con la conseguente condanna di [REDACTED] alla restituzione di tutti gli interessi e costi corrisposti per la somma complessiva di € 8.690,19 (detratto quanto già stornato nel conteggio estintivo);

- che, in via alternativa, la sussistenza dell'usura era, comunque, ravvisabile dall'esclusione pattuita in contratto della restituzione dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata (art. 13); circostanza che comportava promessa usuraria con conseguente diritto alla restituzione di tutti i costi collegati all'erogazione del credito;

- che, in via ulteriormente alternativa o subordinata, avendo la cliente estinto anticipatamente il finanziamento in oggetto nel mese di novembre 2018, allorquando residuavano 11 rate, la stessa aveva diritto al rimborso delle commissioni non maturate e del premio assicurativo non goduto, alla luce della nota sentenza dell'11/09/2019 emessa dalla Corte di Giustizia Europea nella causa C-383/18, in proporzione alla durata residua del prestito, quantificati in € 458,10, già detratto l'importo stornato dall'Istituto di Credito nel conteggio estintivo.

Con **comparsa di costituzione e risposta** del 03/03/2022, [REDACTED]

S.p.a. chiedeva di respingere le domande di parte ricorrente, rilevando:

- sul superamento del tasso soglia, l'assoluta infondatezza delle pretese attoree, atteso che il contratto stipulato tra le parti indicava un TEG nella misura del 13,714%, in linea con i tassi soglia vigenti all'epoca della conclusione del rapporto;

- che il TEG era stato correttamente determinato in base alle Istruzioni di Vigilanza del periodo di riferimento e ai chiarimenti forniti da Banca d'Italia che nei prestiti contro cessione del quinto aveva escluso dal calcolo del tasso le **spese per assicurazione**;

- che per di più la polizza in questione era un adempimento di un obbligo di legge, emessa da un soggetto terzo rispetto al finanziatore e proprio perché era un terzo a percepire il premio mancava il requisito del "*collegamento all'erogazione del credito*" (trattandosi semmai di un presupposto per "*l'accesso al credito*"), con conseguente esclusione dal calcolo del TEG;

- che, inoltre, il TEG determinato includendo i costi assicurativi non poteva essere confrontato con la soglia usura in quanto determinata tramite un metodo divergente, secondo i principi di simmetria ed omogeneità tra il tasso effettivo globale rilevato trimestralmente e il tasso effettivo globale della singola operazione;

- che la clausola inserita all'art. 13 del contratto *de quo* era stata debitamente sottoscritta ed accettata dalla [REDACTED] art. 1341 c.c., valida in quanto precisa nel determinare con chiarezza quali fossero gli oneri da riconoscere al finanziato in caso di estinzione anticipata, pertanto, non vi era né nullità né conseguente promessa usuraria;

- che, comunque, il caso di estinzione anticipata non comportava la riduzione proporzionale di tutti i costi ma solo dei costi dovuti per la vita residua del contratto, con conseguente necessità di distinguere tra costi *recurring*, gli unici rimborsabili e costi *up front* da escludere in quanto non soggetti a maturazione nel corso del rapporto.

La domanda formulata in via principale da parte ricorrente va accolta.

1) Il superamento del tasso soglia

Deduce parte ricorrente che il TEG risultante dall'inserimento di tutti i costi collegati al credito, pari al 23,64%, abbia superato il tasso soglia che, per i contratti di finanziamento con cessione del quinto nel terzo trimestre 2009, era pari al 13,81%.

Con la sentenza 30.1.17 n. 8806, la Suprema Corte ha stabilito che *“Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, **devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo”***.

Ne deriva che i costi assicurativi rientrano nel conteggio rilevante ai fini del tasso soglia **purché collegati alla concessione del credito**, collegamento che può essere provato con qualunque mezzo e che sussiste (salvo prova contraria) in caso di contestualità dei contratti.

Ora, nel caso di specie, la Sig.ra Vischioni Caterina aveva stipulato una polizza assicurativa a garanzia del recupero del credito in caso di decesso o di menomazione della sua capacità lavorativa e, dunque, reddituale.

Sotto ogni possibile criterio interpretativo il premio della polizza in oggetto è un costo **collegato** all'erogazione del credito: è contestuale alla conclusione del contratto di credito, è obbligatoria e serve a garantire il recupero del finanziamento erogato, quando si verificano eventi che pregiudicano l'esistenza in vita del cedente, la sua capacità lavorativa o semplicemente il suo reddito (morte, invalidità, perdita di impiego ecc.), pertanto, non esiste alcun motivo per escluderlo dal perimetro dei costi rilevanti ai sensi dell'art. 644 co. 4 c.p.: *“per la determinazione del tasso di interesse*

usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”.

Non è accoglibile l’eccezione della resistente in ordine alla circostanza che le **Istruzioni della Banca d’Italia** all’epoca vigenti non prevedessero (o non prevedessero in maniera chiara e comprensibile) l’inclusione dei costi delle polizze nell’ambito del TEG, **trattandosi di mere istruzioni di carattere tecnico**, che non sono vincolanti ed hanno efficacia meramente consultiva.

Le istruzioni della Banca d’Italia non hanno infatti efficacia precettiva per il giudice nella determinazione del TEG applicato alla singola operazione, essendo le stesse rivolte alle banche e agli operatori finanziari per il rilievo del TEGM e non potendo, ovviamente, derogare a quanto previsto dalla legge.

Tale principio è stato ribadito anche dalla stessa più recente pronuncia della **Cassazione del 20/08/2020** sopra citata, che ha osservato che *“le rilevazioni della Banca d’Italia hanno l’unico scopo di determinare, sulla base della media registrata, il TEGM (tasso effettivo globale medio) e non già di stabilire il paniere del corrispettivo di cui tener conto alla fine di accertare l’usurarietà del compenso, stante che la composizione dello stesso trova compiuta descrizione nell’art. 644 cod. pen.”.*

Né può essere condiviso l’altro rilievo della resistente in ordine alla necessità di rispettare il **principio di simmetria** tra il calcolo del tasso soglia e quello del TEG contrattuale, nel senso che i due tassi devono essere composti dai medesimi elementi.

Invero, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la **sentenza nr. 19597 del 18.09.2020** hanno compiutamente delineato l’impianto sistemico che può così essere riassunto:

a) **il TEG del singolo contratto deve essere calcolato sempre includendovi tutti i costi**, nel rispetto del principio di onnicomprensività di cui all’art. 644 c.p.:

b) nei casi in cui però il TEGM, e quindi il tasso soglia, sia formato senza includere tutti i costi si pone un problema di omogeneità; pertanto, il Giudice deve risolvere questo problema quando possibile;

c) il problema dell'omogeneità è risolvibile per le CMS e per gli interessi moratori aggiungendo ai TEGM rilevati i tassi medi delle CMS e degli Interessi di mora, rilevati separatamente, e quindi al di fuori del TEGM; aggiungendo tali rilevazioni al tasso soglia si garantisce l'omogeneità;

d) nel caso in cui questa operazione di adeguamento del tasso soglia non può essere compiuto, come nel caso delle polizze assicurative, il principio di onnicomprensività, e di tutela del finanziato, deve prevalere su quello di omogeneità.

Dunque, facendo propri i principi sopra enunciati, oramai consolidati nella giurisprudenza di legittimità e condivisi da questo Tribunale, il costo della polizza assicurativa, se collegata all'erogazione del credito, va inserito nel calcolo del TEG. Nel caso di specie, dalle allegazioni di parte ricorrente risulta che includendo il premio di polizza nel tasso, il contratto di finanziamento sarebbe manifestamente usurario (si avrebbe un TEG al 23,64% a fronte di un tasso soglia del 13,82%).

I dati contabili di parte ricorrente **non sono stati contestati**, né quanto ai criteri di calcolo né quanto ai dati fattuali ed economici. A dire il vero, **Intesa San Paolo S.p.a. non ha nemmeno contestato il superamento del tasso soglia** di usura, essendosi limitata a negare i criteri metodologici adottati dalla controparte per il rilievo dei costi rilevanti ai fini usurari, vale a dire, l'inclusione nel TEG dei premi di polizza; questione giuridica per la cui soluzione non si è resa necessaria un'istruzione complessa, con conseguente applicabilità del rito sommario prescelto.

Peraltro, in assenza di specifica contestazione sull'esattezza, sotto il profilo contabile, dei conteggi svolti dalla ricorrente, non è stato nemmeno necessario espletare CTU contabile.

2) Le sorti del contratto di mutuo a seguito del superamento del tasso soglia

Come sopra anticipato, includendo i costi assicurativi nel calcolo del TEG viene superato il tasso soglia vigente nel terzo trimestre 2009 per i prestiti oggetto di causa

(vale a dire contro cessione del quinto superiori ad € 5.000,00) che era pari al 13,82% (v. DM luglio-settembre 2009, doc. 5 ricorrente).

La società finanziaria deve, quindi, essere condannata a restituire alla ricorrente non solo gli interessi pagati **ma anche gli altri oneri collegati al finanziamento**.

In giurisprudenza, il punto è stato recentemente affermato anche dalla **Corte di Appello di Torino che, con la sentenza del 30/10/2020:**

a) ha osservato che già prima della sentenza delle Sezioni Unite (Cass. civ., S.U., n. 24675/2017), la sentenza 5 aprile 2017 n. 8806 della Prima Sezione della Corte Suprema aveva chiarito che *“ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, comma 4, c.p., essendo, all’uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo. La conseguenza logica di tale statuizione è che, se le spese di assicurazione vanno calcolate ai fini della configurabilità dell’usura, debbono poi necessariamente essere considerate anche ai fini della sanzione che ne deriva”*. Pertanto, una volta accertato che il superamento del tasso soglia consegue all’inclusione del costo della polizza nel calcolo del TEG, anche il suddetto costo andrà espunto dalle somme dovute dal mutuatario ai sensi dell’art. 1815, secondo comma, c.c.;

b) ha richiamato, aderendovi, la decisione dell’8 giugno 2018, n. 12830 del Collegio di Coordinamento dell’ABF (Arbitro Bancario Finanziario) ove il collegio osservava: *“il riferimento esplicito all’art. 1815, secondo comma cod. civ. contenuto nell’art. 1 del D.L. n. 394/2000 e l’inciso -comunque convenuti, a qualsiasi titolo- manifestano in modo palese la volontà del legislatore di stabilire uno stretto collegamento tra la norma civile e quella penale e, quindi, di interpretare, nella configurabilità dell’usura, il concetto di interessi in maniera onnicomprensiva, includendovi – anche ai fini civilistici – tutti i costi elencati nel 4° comma dell’art.*

644 c.p. e cioè commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito...”: da ciò deriva che la gratuità del mutuo/finanziamento, intesa come sanzione civile a carico del mutuante che viola la norma dell’art. 644 c.p., deve essere declinata nel senso che **al finanziato vadano restituite tutte le somme corrisposte per ottenere il finanziamento.**

Principio, questo, ritenuto pacifico anche da questa Sezione Civile del Tribunale: *cf.* ordinanza Dr.ssa Vitro’ del 14/04/2022; ordinanza Dr. Astuni del 12/01/2022; sentenza Dr.ssa Ratti del 01/02/2022; sentenza del Dr. Rende del 30/09/2019; sentenza Dr. Rizzi del 03/03/2021; ordinanza Dr.ssa Orlando 06/03/2021; ordinanza Dr.ssa Dughetti del 01/07/2021; ordinanza Dr. Martinat del 22/10/2020: *“ai sensi dell’art. 1815, comma 2, c.c. se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi sicché il contratto di mutuo si trasforma da oneroso in gratuito con azzeramento di ogni remunerazione a favore del mutuante”*.

D’altronde le conseguenze sanzionatorie collegate alla pattuizione di interessi usurari sono date dalla **nullità della clausola** che diviene inefficace declinando l’accordo negoziale oneroso in gratuito, come chiarito dalle Sezioni Unite, 19/10/2017 nr. 24675: *“una sanzione (che implica il divieto) dell’usura è contenuta, per l’esattezza, anche nell’[art. 1815 c.c.](#), comma 2, - pure oggetto dell’interpretazione autentica di cui si discute - il quale però presuppone una nozione di interessi usurari definita altrove, ossia, di nuovo, nella norma penale integrata dal meccanismo previsto dalla L. n. 108. Sarebbe pertanto impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza fare applicazione dell’[art. 644 c.p.](#)”*, con ciò significando che, qualunque sia lo scenario pattuito che manda in usura il contratto, la conseguenza sanzionatoria è **la non debenza non del singolo interesse nominale ma di tutto ciò che rientra nel perimetro del TAEG secondo la nozione lata di interesse descritta dall’art. 644 c.p.** (*“Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”*).

Detto principio viene definitivamente chiarito dalla già citata sentenza delle Sezioni Unite (nr. 19597/2020), laddove, in riferimento ai tassi moratori e alla sua alternatività rispetto ai tassi corrispettivi, espressamente stabilisce che “*a differenza di altri ordinamenti, anche Europei, nei quali il superamento del tasso soglia non determina la nullità della clausola sugli interessi ma la mera restituzione del surplus, la legge nazionale ha comminato la gratuità sanzionatoria del contratto*”.

Nel caso in esame, ritenuta pacifica la gratuità dell'intero finanziamento stipulato, quale conseguenza del superamento del tasso soglia usurario; considerato che **le spese di accensione del prestito risultano dal contratto** (doc. 1 ricorrente) e **che parte resistente non ha contestato** l'importo di € 8.690,19 chiesto in restituzione dalla ricorrente e **comprensivo degli interessi e delle ulteriori somme** ricevute dalla finanziaria convenuta oltre il capitale mutuato (detratto quanto già stornato in sede di conteggio estintivo), la domanda formulata da parte ricorrente di restituzione *ex art. 1815 co. 2 c.c.* della somma indicata deve essere accolta, attesa l'usurarietà del tasso pattuito nel finanziamento oggetto di lite.

Sul presupposto che il giudice è tenuto, pur in assenza di una specifica domanda, ad individuare la disciplina degli interessi concretamente applicabile alla fattispecie, in quanto compresi *ex lege* nel titolo restitutorio (si veda tra le tante Cass. Civ., III Sez., 12/11/2021 nr. 34011), **competono, nel caso di specie anche gli interessi, in misura legale decorrenti dal 04/03/2021**, data di riscontro al reclamo proposto dalla ricorrente (in assenza dell'allegazione della data di proposizione del medesimo reclamo), **ed in misura moratoria**, *ex art. 1284, comma 2, c.c.*, **dal deposito del ricorso (25/10/2021)**.

L'accoglimento della domanda restitutoria formulata da parte ricorrente **in via principale assorbe le altre questioni** introdotte in via alternativa e/o subordinata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo i valori medi dello scaglione di riferimento da € 5.201,00 ad € 26.000,00.

P.Q.M.

Il Giudice,

definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;

ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta;

- **Accoglie** la domanda del ricorrente formulata in via principale e, per l'effetto,

- **Condanna** parte convenuta [REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a pagare in favore della Sig.ra [REDACTED] [REDACTED] la somma di € 8.690,19, oltre interessi nella misura legale dal 04/03/2021, data di riscontro al reclamo proposto dalla ricorrente, ed in misura moratoria, *ex art. 1284, comma 4, c.c.*, dal deposito del ricorso (25/10/2021), al saldo;

- **Ritiene assorbite** le altre domande formulate dalla ricorrente in via alternativa e/o subordinata;

- **Condanna** [REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a corrispondere le spese del presente giudizio, che liquida in euro 3.397,00 (di cui € 919,00 per fase studio, € 777,00 per fase introduttiva ed € 1701,00 per fase decisoria), oltre CU e marca, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, da distrarsi in favore degli Avv.ti Gaetano DI FLURI, Giorgia FIERAMOSCA e Alessia CANNARILE.

Così deciso dal G.I. in funzione di Giudice unico in data 29/05/2023.

Il Giudice

Dott.ssa Silvia Vitro

Minuta redatta con la collaborazione del funzionario UPP